

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE  
PER LA LOMBARDIA**

**Sez. di Milano**

\*\*\*

**RICORSO**

Nell'interesse di

**TYG S.R.L.** (C.F./P.I. 04103100980), con sede in Rovato (BS), via S. Pertini, n. 18, in persona dell'Amministratore delegato e legale rappresentante Renato Mutti (C.F.MT'RN'T77R08C618N), nato a Chiari (BS) il 8.10.1977 e residente in Erbusco (BS), via Campanili, n. 14, rappresentata e difesa ai fini del presente atto dall'avv. Mara Bergomi (C.F. BRGMRA81M68C618W; pec: [ma-  
ra.bergomi@brescia.pecavvocati.it](mailto:ma-<br/>ra.bergomi@brescia.pecavvocati.it)) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in 25124 Brescia, via Malta, n. 7/C, giusta procura su foglio separato e firmato digitalmente dallo scrivente legale (si dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni nel corso del procedimento all'indirizzo di pec indicato)

contro

**REGIONE LOMBARDIA** (C.F. 80050050154; pec: presidenza@pec.regione.lombardia.it), con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia, n. 1, 20124, in persona del Presidente *pro tempore*

e dandone notificazione a

**FINLOMBARDA – FINANZIARIA PER LO SVILUPPO DELLA LOMBARDIA SOCIETÀ PER AZIONI (BREVEMENTE DENOMINATA) FINLOMBARDA S.P.A.** (C.F. / P.I. 01445100157; pec: finlombarda@pec.regione.lombardia.it), con sede in Milano, via. T. Taramelli, n. 12, in persona del legale rappresentante *pro tempore*

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia

- del decreto del Dirigente dell'Unità Organizzativa incentivi, accesso al credito e sostegno all'innovazione delle imprese di Regione Lombardia n. 9680 del 7.08.2020, recante "Archè 2020 – Misura di sostegno alle Start UP lombarde (MPMI e professionisti) in risposta all'emergenza COVID 19 - Approvazione bando", pubblicato nel Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia, Serie Ordinaria n. 34 del 18.08.2020

(doc. 1), nella parte in cui ha determinato i criteri per la valutazione tecnica delle proposte progettuali;

- del decreto del Dirigente della Struttura interventi per le start up, l'artigianato e le micro imprese, Unità Organizzativa incentivi, accesso al credito e sostegno all'innovazione delle imprese, Direzione Generale sviluppo economico, di Regione Lombardia n. 16484 del 24.12.2020, recante *“bando «Arche’ 2020 – Misura di sostegno alle start up lombarde (MPMI e professionisti) in risposta all'emergenza COVID-19» di cui al d.d.u.o. n. 9680 del 7 agosto 2020 – Approvazione esiti istruttori domande non ammesse – 1<sup>a</sup> provvedimento”*, pubblicato nel Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia, Serie Ordinaria n. 1 del 4.01.2021 (doc. 2) e della pedissequa nota del Dirigente della Struttura interventi per le start up, l'artigianato e le micro imprese, Unità Organizzativa incentivi, accesso al credito e sostegno all'innovazione delle imprese, Direzione Generale sviluppo economico, di Regione Lombardia, prot. n. RL\_RLAOOA1\_2021\_140, recante *“Bando Archè 2020 - Misura di sostegno alle Start Up lombarde (MPMI e Professionisti) in risposta all'emergenza COVID-19”* (doc. 7), trasmessa a mezzo pec prot. n. O1.2021.0000316 del 8.01.2021, (doc. 8), con cui veniva comunicata la non ammissione del progetto di TYG S.r.l. a seguito dell'istruttoria tecnica e trasmessa copia del Decreto n. 16484/2020;
- ove occorrere possa, della scheda di valutazione relativa al progetto presentato da TYG S.r.l., ID 2338603, con esito “Non ammissibile” (doc. 6), trasmessa in parziale accoglimento dell'istanza di accesso agli atti inviata da TYG S.r.l. inviata 13.01.2021;
- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ancorché non conosciuto;

nonché per l'annullamento, ai sensi dell'art. 25, L. n. 241/1990

e art. 116, D.lgs. 140/2010:

- della nota del Dirigente della Struttura interventi per le start up, l'artigianato e le micro imprese, Unità Organizzativa incentivi, accesso al credito e sostegno all'innovazione delle imprese, Direzione Generale sviluppo economico, di Regione Lombardia prot. n. RL\_RLAOOO1\_2021\_222, recante *“Bando Archè 2020 – impresa TYG SRL - ID 2338603”* (doc. 3), trasmessa a mezzo pec prot. n. O1.2021.0008950 del 26.01.2021, (doc. 4), di parziale diniego dell'istanza di accesso agli atti inviata da TYG S.r.l. in data 13.01.2021 (doc. 5 – Istanza accesso);

e per la declaratoria

dell'obbligo per Regione Lombardia di esibire i documenti amministrativi e fornire le informazioni richieste con nota del 13.01.2021 e, segnatamente:

- schede progetto di almeno n. 10 progetti che hanno ottenuto il punteggio minimo di 60 (o, se non esistenti in pari numero, superiore) e documentazione relativa all'istruttoria tecnica svolta sui relativi progetti.

\*\*\*

**ELEMENTI DI FATTO**

1. L'odierna ricorrente, TYG S.r.l. (in seguito anche solo "TYG"), è una startup innovativa che ha come finalità lo sviluppo di soluzioni tecnologiche a supporto dello svolgimento degli sport, tra i quali, in particolare, il gioco del golf (cfr. doc. 8 bis – visura). Nello specifico, TYG ha sviluppato, a partire dalla sua costituzione, un sistema innovativo per la tracciatura del volo della palla da golf in campo pratica. Lo scopo del sistema è quello di fornire una soluzione di tutoring in fase di allenamento ai giocatori ed uno strumento di raccolta dati funzionale allo svolgimento del gioco in campo.

Al fine di sviluppare il progetto, la Società ha avviato negli anni 2019-2020 l'iter di deposito per la domanda di due brevetti associati alla tecnologia sviluppata e ha previsto l'installazione di un primo campo attrezzato presso un circolo di golf di assoluto prestigio nel nord Italia.

Il progetto di breve periodo prevede quindi l'installazione della tecnologia necessaria al funzionamento del sistema presso il campo pratica del golf club Franciacorta, con il quale la Società ha già definito un accordo, e, una volta reso il sistema completamente operativo e funzionale, l'organizzazione di eventi promozionali, con l'obiettivo di promuovere l'iniziativa al fine di poterla commercializzare nel mercato, in assoluta espansione, dei golf club nazionali e internazionali.

2. Al fine di sostenere, anche economicamente, il progetto, TYG ha dapprima ottenuto dalla Banca Popolare di Sondrio – all'esito di una accurata valutazione di sostenibilità – un mutuo per l'importo di Euro 70.000,00 (doc. 14); successivamente, anche in considerazione della grave situazione economico-finanziaria dovuta all'emergenza COVID 19, si è interessata alle possibilità di finanziamento, anche parzialmente a fondo perduto, previste dagli Enti Pubblici.

3. E' in tale contesto che si colloca la presente vicenda: nell'agosto del 2020 l'odierna ricorrente veniva infatti a conoscenza della pubblicazione, da parte di

Regione Lombardia, del bando “Archè 2020 – Misura di sostegno alle Start UP lombarde (MPMI e professionisti) in risposta all’emergenza COVID 19” (in seguito anche solo “bando Archè” o “il bando”) indetto con Decreto del Dirigente dell’Unità Organizzativa incentivi, accesso al credito e sostegno all’innovazione delle imprese n. 9680 del 7 agosto 2020, pubblicato nel Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia, Serie Ordinaria n. 34 del 18.08.2020 (doc. 1 – Bando), espressamente riferito al sostegno alle Start UP lombarde.

Come espressamente previsto dal Bando (cfr. doc. 1), i finanziamenti previsti dalla Misura Archè avrebbero dovuto essere specificamente finalizzati a sostenere le nuove realtà imprenditoriali lombarde – c.d. start up – che necessitano di un sostegno pubblico per definire meglio il proprio modello di business, trovare nuovi mercati e sviluppare esperienze di co-innovazione in grado di rafforzarle, in particolar modo per rispondere agli effetti della crisi innescata dal Covid-19. L’intervento avrebbe dovuto quindi finanziare progetti di rafforzamento per dotarsi delle necessarie risorse materiali e immateriali, utili a rinforzare e consolidare la propria posizione operativa e di mercato, in modo da aumentarne le possibilità di sopravvivenza nel breve e medio periodo con vantaggi in termini di competitività e di co-innovazione per tutto il sistema imprenditoriale lombardo. In concreto, il finanziamento veniva dunque previsto con un contributo a fondo perduto fino al 50% delle spese considerate ammissibili e nel limite massimo di 75.000 euro, con investimento minimo ammissibile pari a 30.000 euro.

4. Approntata tutta la documentazione necessaria, in data 18.09.2020 TYG inviava domanda di adesione al bando (docc. 9-10-11-12-13-14-15-16 – Domanda di adesione e allegati); in pari data, la Regione confermava via mail la corretta presentazione della domanda di adesione, a cui venivano assegnati l’ID 2338603 e il numero di protocollo O1.2020.0014984 del 18.09.2020.

La domanda di adesione di TYG riguardava, nello specifico, un progetto dal titolo “Installazione “Track Your Golf” al golf di Franciacorta”, relativo, come anticipato, all’installazione di un sistema innovativo per la tracciatura del volo della palla da golf, per il quale venivano stimate spese complessive pari a euro 140.000,00 e veniva richiesto un contributo pari a Euro 70.000,00 (doc. 13 – Scheda tecnica di progetto, all. 4 alla domanda di adesione).

5. Nessuna richiesta di integrazione e/o di chiarimenti, pure prevista nel bando, veniva rivolta a TYG durante l'istruttoria formale e tecnica, demandata, come previsto al par. C.3.d (pag. 171), a Finlombarda S.p.A.

6. Si giungeva così, senza alcuna avvisaglia negativa, all'8.01.2021, allorquando Regione trasmetteva all'odierna ricorrente comunicazione a mezzo pec (doc. 8), con cui veniva inoltrato il decreto del Dirigente della Struttura interventi per le start up, l'artigianato e le micro imprese di Regione Lombardia n. 16484 del 24.12.2020, pubblicato nel Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia, Serie Ordinaria n. 1 del 4.02.2021, di approvazione degli esiti istruttori delle domande **non ammesse** del bando Arché (doc. 2 - Decreto).

Con nota accompagnatoria (doc. 7) il competente Ufficio regionale informava in particolare che il progetto presentato da TYG, ID 2338603, **non era stato ammesso a seguito dell'istruttoria tecnica**. In dettaglio, come riportato nell'allegato B del D.d.s. 16484/2020 (doc. 2, pag. 5, progetto n. 4), TYG apprendeva di essere stata esclusa in ragione del *“mancato raggiungimento del punteggio minimo (60 punti) – art. C.3.c del Bando”*, avendo conseguito un punteggio di 57 (punteggio più alto tra i progetti non ammessi, a pari merito con altri otto progetti).

7. Avvedutasi dell'esclusione, ma non conoscendo le ragioni che avevano condotto i valutatori a ritenere insufficiente la proposta progettuale, TYG, in persona del legale rappresentante Renato Mutti, inviava in data 13.01.2020 a mezzo pec formale istanza di accesso agli atti (doc. 5 – Istanza) (doc. 11 – Pec), chiedendo di poter estrarre copia della seguente documentazione: *“- verbale delle operazioni istruttorie e documentazione relativa all'istruttoria tecnica svolta sul progetto di TYG S.r.l. ID2338603; - schede progetto di almeno n. 10 progetti che hanno ottenuto il punteggio minimo di 60 (o, se non esistenti in pari numero, superiore) e documentazione relativa all'istruttoria tecnica svolta sui relativi progetti”*, motivando l'istanza in ragione del proprio legittimo interesse a conoscere i dettagli dell'istruttoria tecnica svolta sul proprio progetto e, in particolare, le ragioni che avevano condotto all'attribuzione di un punteggio inferiore a quello minimo, anche al fine di verificare il rispetto dei criteri di cui all'art. C.3.c. del Bando; e di verificare la coerenza adottata dall'ufficio istruttore nelle valutazioni, in relazione a un numero sufficiente di altri progetti, interesse più volte riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa.

8. L'istanza veniva riscontrata da Regione Lombardia con la nota del Dirigente della Struttura interventi per le start up, l'artigianato e le micro imprese del

26.01.2021 (doc. 3-4), che accoglieva solo parzialmente le richieste della ricorrente, limitandosi a trasmettere la scheda di valutazione tecnica svolta sulla pratica ID 2338603, relativa al progetto di TYG (doc. 6 – Scheda di valutazione). Scheda nella quale venivano riportati i punteggi numerici assegnati al progetto per ciascun criterio e sottocriterio di cui alla tabella ex art. C.3.c del Bando (dalla quale si apprendeva che il progetto aveva ricevuto un punteggio particolarmente basso (2/5) nel criterio “qualità progettuale”, nel sottocriterio “piano attuativo” del criterio “correlazione progetto mercato – mercato – struttura produttiva” e nel criterio “tempi e costi”) senza tuttavia illustrare l’iter logico che aveva condotto alla scelta di tali valori – stante l’inesistenza (o quantomeno la mancata trasmissione) di ulteriori verbali delle operazioni. La scheda, inoltre, non riportava né la data, né la sottoscrizione da parte del responsabile del procedimento (organo a cui è demandata la valutazione), né del nucleo di valutazione.

Nella nota veniva poi comunicato il diniego della richiesta relativa alle schede progetto e alle valutazioni tecniche di 10 progetti che avessero raggiunto il punteggio minimo di 60 punti, sull’assunto per cui *“l’esame di merito dell’istruttoria svolta verte sull’attribuzione dei punteggi sul progetto da Voi presentato e non sull’attribuzione di punteggi assegnati ad altre imprese”* – argomento totalmente inconferente, rispetto al legittimo interesse di TYG a conoscere, comparativamente, il metro di giudizio adottato dalla commissione valutatrice. Veniva inoltre riferito che *“la graduatoria del Bando non è ancora stata approvata essendo stata rinviata l’approvazione al 26 febbraio 2021 con decreto n. 16482 del 24 dicembre 2020”*, il che non ha reso, peraltro, ad oggi possibile individuare alcun controinteressato ai fini del presente ricorso.

9. Ritenendo gravemente illegittimo l’operato dell’Amministrazione procedente, tanto in relazione al mancato rispetto dei principi da tempo posti dall’ordinamento alla base dei procedimenti attributivi di vantaggi economici quanto a quelli in materia di accesso agli atti, alla luce di quanto esposto, TYG si vede oggi costretta a ricorrere giudizialmente al fine di veder riconosciuta l’illegittimità dei criteri stabiliti dal bando Archè e, comunque e in ogni caso, dell’istruttoria svolta da Regione Lombardia, nonché del parziale diniego opposto alla propria domanda di accesso, e ciò per i seguenti

\*\*\*

#### **MOTIVI DI DIRITTO**

**Quanto al Bando Arché 2020, approvato con Decreto n. 9680 del 7.08.2020**

**I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 5, CO. 2 DEL D.LGS. 31 MARZO 1998, N. 123; DEGLI ARTT. 1 E 12 DELLA L. N. 241/1990; DELL'ART. 97 COST. ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ, IRRAGIONEVOLEZZA, ARBITRARIETÀ E INCONGRUITÀ MANIFESTA. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI TRASPARENZA ED IMPARZIALITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. GENERICITÀ E INDETERMINATEZZA DEI CRITERI DI VALUTAZIONE E CONSEGUENTE ARBITRARIETÀ NELLE VALUTAZIONI DEMANDATE AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.**

**I.1** L'attività di Regione Lombardia, culminata con la non ammissione della domanda dell'odierna ricorrente, deve ritenersi gravemente viziata fin dalle previsioni del Bando originario.

**I.2** Come espressamente previsto all'art. C.2 del Bando (doc. 1, pag. 58) *“la tipologia di procedura utilizzata è la procedura valutativa con graduatoria finale (ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 123)”*.

L'art. C.3 (doc. 1, pag. 58 ss.) disciplina l'istruttoria delle domande di partecipazione, prevedendo una fase di ammissibilità formale e, successivamente, una fase di istruttoria tecnica. In particolare, l'istruttoria tecnica, disciplinata dall'art. C.3.c, (doc. 1, pag. 59) prevede la verifica in prima istanza de *“la coerenza del Progetto presentato rispetto alle finalità del Bando e l'adeguatezza della pianificazione finanziaria delle risorse necessarie allo sviluppo dell'attività come descritta nella Scheda Tecnica di Progetto”*. Dopodiché, in caso di esito positivo di tali verifiche, viene prevista l'attribuzione a ciascun progetto di un punteggio compreso tra 0 e 100, con ammissione alla graduatoria per l'attribuzione del contributo dei soli progetti che conseguano un punteggio minimo complessivo di 60 punti su 100.

Senonché la griglia di valutazione per l'attribuzione del punteggio di cui all'art. C.3.c (doc. 1, pag. 59), ha previsto criteri di valutazione del tutto generici.

La griglia, inoltre, prevede due gruppi di colonne “punteggio / peso / max / soglia”, con uguale descrizione ma con distinti parametri numerici, senza che sia fornita alcuna precisazione in merito alle finalità dell'uno e dell'altro gruppo; da cui l'impossibilità di comprendere quali siano i punteggi da applicarsi per la valutazione dei progetti.

Ciò che integra, per le ragioni che si andranno di seguito ad illustrare, una evidente violazione delle norme di cui in epigrafe.

**I.3** L'art. 12, co. 1 della L. 241/1990 stabilisce, come noto, che *“la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi”*. Inoltre, all'art. C.2 del bando viene stabilito, come visto, che *“la tipologia di procedura utilizzata è la procedura valutativa con graduatoria finale (ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 123)”* e pertanto trova applicazione, in autovincolo, la disposizione di cui all'art. 5 del D.Lgs. 123/1998, co. 2, secondo capoverso, il quale stabilisce che *“la selezione delle iniziative ammissibili è effettuata mediante valutazione comparata, nell'ambito di specifiche graduatorie, sulla base di idonei parametri oggettivi predeterminati”*.

Tali principi, in particolare quello di cui all'art. 12 della L. 241/1990, sono stati oggetto di numerose pronunce giurisprudenziali, che hanno equiparato – sotto il profilo della predeterminazione e della specificità dei criteri di valutazione – le procedure inerenti l'attribuzione di finanziamenti e le procedure per l'assegnazione di appalti pubblici. In particolare, la giurisprudenza ha più volte sottolineato l'esigenza di specificità e certezza dei criteri, con tasso di rigidità particolarmente elevato nel caso in cui sia prevista la valutazione mediante punteggi numerici – come nel caso di specie – per cui sono necessari criteri ancor più specifici, posto che *“la giurisprudenza è solita applicare tali principi nel senso che il mero punteggio numerico assegnato ai vari elementi di valutazione dell'offerta integra di per sé una sufficiente motivazione, ma soltanto allorché siano prefissati con chiarezza, analiticità e adeguato grado di dettaglio i criteri in base ai quali la commissione deve esprimere il proprio apprezzamento”* (T.A.R. Genova, sez. II , 30.11.2018 , n. 935).

**I.4** Nel caso di specie, come anticipato, i criteri previsti dall'art. C.3.c sono quelli della seguente tabella:



CRITERIO	SOTTOCRITERIO NUOVO	PUNTEGGIO	PESO	MAX	SOGLIA	PUNTEGGIO	PESO	MAX	SOGLIA
A. Qualità progettuale	Chiarezza degli obiettivi e completezza della domanda	0-5	4	20	60 punti (soglia relativa ai criteri A + B+C+D)	0-5	3	15	60 punti (soglia relativa ai criteri A + B+C+D)
B. Correlazione progetto/mercato/struttura produttiva	Adeguatezza del piano delle attività (fasi, attività, risultati, risorse necessarie)	0-5	4	20		0-5	4	20	
	Adeguatezza del piano di consolidamento dell'impresa e della sua struttura produttiva rispetto al relativo mercato di riferimento	0-5	3	15		0-5	2	10	
C. Sostenibilità e potenzialità del progetto	Descrizione delle competenze imprenditoriali/professionali/manageriali del team in relazione all'oggetto dell'impresa	0-5	2	10		0-5	2	10	
	Capacità di produrre innovazione di processo e di prodotto anche attraverso l'utilizzo di tecnologie digitali	0-5	2	5		0-5	2	10	
	Sostenibilità finanziaria	0-5	3	15		0-5	3	15	
	Sostenibilità sociale e ambientale del progetto	0-5	1	5		0-5	2	10	
D. Tempi e costi di realizzazione	Adeguatezza dei tempi e dei costi rispetto alle attività di progetto	0-5	2	10		0-5	2	10	
TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO				100				100	

La maggior parte dei criteri riportati nella tabella, come si evince dalla lettura degli stessi, si rifà a parametri largamente astratti e indeterminati, completamente inidonei a consentire il successivo controllo sulla correttezza dell'operato dell'organo valutatore – peraltro, in questo caso, non una commissione paritetica bensì il solo responsabile del procedimento, seppur coadiuvato da un nucleo di valutazione. Criteri che, alla luce della citata giurisprudenza, di certo non soddisfano il requisito di predeterminazione di cui all'art. 12 della L. 241/1990, né ancor più il requisito di cui all'art. 5, co. 2 del D.Lgs. 1237/1998, non trattandosi affatto di parametri oggettivi.

Emblematico in tal senso è il criterio A, uno dei criteri con il peso più elevato (20 o 15 punti su 100, a seconda della “colonna” applicata), relativo alla “*qualità progettuale*” e avente quale unico sottocriterio la “*chiarezza degli obiettivi e completezza delle domanda*”. Sia la qualità progettuale, sia la chiarezza degli obiettivi e completezza della domanda sono concetti assolutamente indeterminati e astratti, con l'effetto di conferire una pressoché totale arbitrarietà al Responsabile del procedimento quanto ad una voce che pesa fino a un quinto della valutazione complessiva.

Parimenti si può dire dei due sottocriteri del Criterio B, relativo alla “*correlazione progetto/mercato/struttura produttiva*” e al quale sono attribuiti complessivamente fino a 35 punti su un totale di 100. Sia la “*adeguatezza del piano delle attività (fasi, attività, risultati, risorse necessarie)*”, sia la “*adeguatezza del piano di consolidamento dell'impresa e della sua struttura produttiva rispetto al relativo mercato di riferimento*”, nell'assenza di ele-

menti di valutazione ben specificati – o di un più stringente onere di motivazione da parte dell’organo valutatore rispetto a ciascun criterio, ulteriore rispetto alla mera attribuzione del punteggio numerico –, risultano forieri di un’eccessiva arbitrarietà nel successivo giudizio. Discorso analogo vale con riferimento all’unico sottocriterio del criterio D, relativo alla *“adeguatezza dei tempi e dei costi rispetto alle attività di progetto”*, il quale ripropone il generico concetto di “adeguatezza” il cui ampio spettro, peraltro ricondotto a una sola valutazione numerica, non è compatibile con le esigenze di certezza richieste dalla normativa citata, nonché più in generale con i rigorosi canoni di buon andamento dell’operato delle pubbliche amministrazioni.

Ancora, con riferimento al criterio C risulta affetto da indeterminatezza pressoché assoluta il primo sottocriterio, relativo alla *“descrizione delle competenze imprenditoriali/professionali/manageriali del team in relazione all’oggetto dell’impresa”*. In un bando destinato a tipologie di aziende assai differenti tra loro – micro, piccole e medie imprese e addirittura singoli professionisti –, in un settore di mercato vastissimo e continuo mutamento quale quello delle startup innovative, un generico criterio relativo alle “competenze del team in relazione all’oggetto dell’impresa” risulta del tutto inidoneo ad essere riassunto in una asettica valutazione “da zero a cinque”, lasciando al Responsabile del procedimento una libertà di giudizio pressoché totale.

Pare appena il caso di richiamare il recente precedente del Consiglio di Stato che, chiamato ad esprimersi su di una procedura comparativa che prevedeva criteri di valutazione del tutto analoghi a quelli della presente fattispecie, ne ha affermato l’illegittimità sostenendo che *“come si possa individuare la ‘Completezza e puntualità della proposta tecnica’ oppure comprendere quali siano le migliori ‘Organizzazione, qualifiche ed esperienza del personale da utilizzare nell’appalto’ allorché tali individuazioni non vengono guidate da sub criteri è non solo nei fatti impossibile, ma irragionevolmente lascia alla commissione un campo caratterizzato da un potere sproporzionato alla sua funzione, di latitudine indefinita e di ben difficile sindacato”* (Consiglio di Stato, Sezione V, 13.11.2019, n. 7807).

Il criterio della “Completezza e puntualità nella proposta tecnica” stigmatizzato dal Consiglio di Stato è completamente sovrapponibile all’odierno criterio A (Chiarezza degli obiettivi e completezza della domanda), mentre il criterio della “Organizzazione, qualifiche ed esperienza del personale da utilizzare nell’appalto”

risulta equivalente al primo sottocriterio dell'odierno criterio C (Descrizione delle competenze imprenditoriali/professionali/manageriali del team in relazione all'oggetto dell'impresa). Criteri che, come affermato dal Consiglio di Stato, necessiterebbero di una ben maggiore specificazione (anche, se del caso, mediante ulteriori sub criteri) che invece, mancando, lascia all'organo valutatore un potere sproporzionato alla sua funzione, di latitudine indefinita e di ben difficile sindacato.

**I.5** Come anticipato, il bando è ulteriormente viziato avuto riguardo al “peso” e al “punteggio massimo” attribuito ai singoli criteri. La tabella di cui all'art. C.3.c, incomprensibilmente, prevede due gruppi di colonne “punteggio / peso / max”, recanti in alcuni casi pesi e punteggi massimi differenti in relazione al medesimo criterio, senza che sia fornita alcuna indicazione che consenta di comprendere quale siano effettivamente i valori corretti da applicare.

In particolare:

- al criterio A è attribuito nel primo gruppo di colonne un peso di 4 e un punteggio massimo di 20, mentre nel secondo gruppo di colonne un peso di 3 e un punteggio massimo di 15;
- al criterio B, secondo sottocriterio, è attribuito nel primo gruppo di colonne un peso di 3 e un punteggio massimo di 15, mentre nel secondo gruppo di colonne un peso di 2 e un punteggio massimo di 10;
- al criterio C, secondo sottocriterio è attribuito nel primo gruppo di colonne un peso di 2 e un punteggio massimo di 5, mentre nel secondo gruppo di colonne un peso di 2 e un punteggio massimo di 10;
- al criterio C, quarto sottocriterio è attribuito nel primo gruppo di colonne un peso di 1 e un punteggio massimo di 5, mentre nel secondo gruppo di colonne un peso di 2 e un punteggio massimo di 10.

Il contrasto dei valori, oltre ad essere completamente irragionevole e illogico, consente totale libertà al Responsabile del procedimento nella scelta dell'uno o dell'altro gruppo di pesi, ampliandone a dismisura la discrezionalità e senza che su di essa sia possibile compiere alcun vero controllo.

È dunque evidente il contrasto con le norme epigrafate, in quanto un simile impianto di certo non può soddisfare il requisito relativo alla predisposizione di “idonei parametri oggettivi predeterminati”. Ciò anche considerato che, come ricordato dal TAR Veneto, sez. II, 13.11.2019, n. 11, *“la stessa giurisprudenza della Cor-*

*te di Giustizia fin da tempi risalenti ha ripetutamente affermato che i criteri per la scelta del concorrente devono essere ricondotti ad informazioni e documenti a carattere oggettivo, nella disponibilità degli offerenti ... (cfr. Corte UE, 24 gennaio 2008, causa C- 532/2006; id. 4 dicembre 2003 in causa C – 448/01)”. Pertanto anche nel caso odierno, con conclusione analoga a quella raggiunta dal citato TAR Veneto con sentenza poi confermata dal Consiglio di Stato, “deve essere annullato il bando con conseguente effetto caducante di tutti gli atti della procedura, cui consegue l’obbligo per l’Amministrazione resistente di integrale riedizione della gara nel rispetto dei principi sopra evidenziati”, di predeterminazione, specificità e oggettività dei criteri di valutazione.*

\*

**In subordine, quanto al Decreto n. 16484 del 24.12.2020 di approvazione degli esiti istruttori delle domande non ammesse e alla scheda di valutazione**

**II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART C.3.C DEL BANDO ARCHÉ, DEGLI ARTT. 1, 3 E 12, CO. 2 DELLA L. 241/1990, DELL’ART. 5, CO. 2 E 5 DEL D.Lgs. 123/1998, DELL’ART. 97 COST. ECCESSO DI POTERE PER ASSOLUTO DIFETTO DI ISTRUTTORIA, IRRAGIONEVOLEZZA, ARBITRARIETÀ E INCONGRUITÀ MANIFESTA. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI TRASPARENZA ED IMPARZIALITÀ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA. GENERICITÀ DEI CRITERI E CONSEGUENTE ECCESSO DI POTERE PER ASSOLUTA MANCANZA O COMUNQUE DIFETTO DI MOTIVAZIONE NELL’ATTRIBUZIONE DEL SOLO PUNTEGGIO NUMERICO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 12, CO. 2 L. 241/1990 IN SPECIFICA RELAZIONE ALL’OMESSA SOTTOSCRIZIONE/DATAZIONE DELLA SCHEDA DI VALUTAZIONE**

**II.1** Anche nella denegata ipotesi in cui non venisse accertata la dedotta illegittimità del bando Arché, con ogni conseguenza quanto alla necessaria rinnovazione del procedimento, il Decreto del Dirigente della Struttura interventi per le start up, l’artigianato e le micro imprese n. 16484 del 24.12.2020, che ha approvato gli esiti istruttori delle domande non ammesse, sancendo l’esclusione del progetto di TYG sulla sola base di una scheda di valutazione assolutamente immotivata, dovrebbe in ogni caso ritenersi gravemente illegittimo per le ragioni di cui in epigrafe.

**II.2** Come esposto in narrativa, infatti, a seguito di istanza di accesso agli atti, con cui veniva chiesto di poter estrarre copia del “verbale delle operazioni istruttorie e documentazione relativa all’istruttoria tecnica sul progetto di TYG S.r.l. ID2338603”, veniva

trasMESSO a TYG un unico documento, ossia la scheda di valutazione tecnica relativa al proprio progetto (doc. 6). **Per quanto è dato sapere, dunque, tale scheda di valutazione costituisce l'intera documentazione istruttoria relativa alla valutazione del progetto di TYG.**

**II.3** La scheda di valutazione, con esito “non ammissibile”, si limita in concreto ad attribuire un punteggio per ciascuno dei criteri/sottocriteri individuati dalla tabella di cui all'art. C.3.c, con un punteggio totale di 57 punti.

Nelle note alla valutazione viene unicamente indicato il “Mancato raggiungimento del punteggio minimo (60 punti) – art. C.3.c del Bando”.

Non viene fornita alcuna motivazione in merito alla scelta di attribuire i singoli punteggi per criterio; tra di essi, in particolare, il progetto di TYG consegue un punteggio particolarmente basso al criterio A (“qualità progetto”, 2/5), al criterio B (“piano attuativo”, 2/5 e “mercato”, 3/5) e al criterio D (“tempi e costi”, 2/5).

**Si noti che l'attribuzione di un singolo punto in più in uno qualsiasi di tali criteri, in ragione del sistema di pesi previsto dal bando, avrebbe potuto risultare sufficiente a conferire al progetto di TYG la valutazione minima di 60.**

Non viene conferita alcuna motivazione nemmeno in merito alla scelta di utilizzare l'uno o l'altro gruppo di “pesi” previsti dalla citata tabella ex art. C.3.c, con effetti più che mai significativi sul punteggio totale attribuito al progetto.

**La scheda tecnica, peraltro, non risulta datata e neppure firmata, né analogicamente né digitalmente, né dal responsabile del procedimento né dal nucleo di valutazione,** rendendo impossibile attribuirne con certezza la provenienza e, conseguentemente, la validità.

**II.4** È noto a chi scrive che la giurisprudenza in materia di procedure comparative ha riconosciuto l'astratta legittimità di valutazioni meramente numeriche, non corredate da ulteriori motivazioni in merito alla scelta di attribuire determinati punteggi ai singoli criteri. Ciò, tuttavia, è possibile **solo nel caso in cui i criteri stabiliti nel bando siano rigorosamente chiari, specifici e oggettivi**, consentendo il successivo controllo sulla logicità e congruità sull'operato dell'organo valutatore. Tale principio trova il proprio fondamento nell'art. 3 della L. 241/1990, che stabilisce l'obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi, e, nel caso di specie, anche nell'art. 12, co. 2 della L. 241/1990, il quale, con riferimento ai provvedimenti attributivi di vantaggi economici, stabilisce che *“l'effettiva osservanza dei*

***criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1”.***

Espressosi su una vicenda in termini con quella odierna, il TAR Liguria, sez. II, 30.11.2018 , n. 935, dopo aver chiarito che *“la verbalizzazione delle operazioni di valutazione è costituita dalle schede di valutazione delle proposte presentate, schede che sono state redatte, datate e sottoscritte sia dai commissari che dal segretario del nucleo di valutazione”* – datazione e sottoscrizione che invece, come visto, non sussistono nel caso di specie, né da parte del responsabile del procedimento, né da parte del nucleo di valutazione –, ha affermato che *“la giurisprudenza è solita applicare tali principi nel senso che il mero punteggio numerico assegnato ai vari elementi di valutazione dell’offerta integra di per sé una sufficiente motivazione, ma **soltanto allorché siano prefissati con chiarezza, analiticità e adeguato grado di dettaglio i criteri in base ai quali la commissione deve esprimere il proprio apprezzamento**, di modo che sia consentito ripercorrere il percorso valutativo compiuto, e quindi controllare la logicità e la congruità del giudizio tecnico, onde, **in difetto di questa condizione, si rende necessaria una motivazione discorsiva dei punteggi numerici, che illustri le ragioni della valutazione effettuata** (C. Stato, sez. V, 20.9.2016, n. 3911; T.A.R. Puglia, I, 19.10.2017, n. 1057; T.A.R. Piemonte, I, 27.3.2017, n. 414)”*.

Requisiti di chiarezza e analiticità resi ancora più stringenti nella vicenda odierna, in cui si applica in autovincolo la disposizione di cui all’art. 5, co. 2 del D.Lgs. 123/1998 secondo cui la valutazione è effettuata *“sulla base di idonei parametri oggettivi predeterminati”*.

**II.5** Nel caso di specie, è evidente come i criteri stabiliti dall’art. C.3.c del Bando Archè non siano affatto chiari, analitici, dettagliati o oggettivi, per i motivi illustrati nel precedente paragrafo I, che devono qui ritenersi integralmente riproposti. Quand’anche tali argomenti non venissero ritenuti sufficienti a determinare l’integrale annullamento del bando, di certo essi ne fanno emergere la natura indeterminata, sicché non può essere consentito all’organo di valutazione di esprimere una valutazione meramente numerica, rendendosi al contrario necessario, affinché sia consentito ripercorrere il percorso valutativo compiuto e quindi controllare la logicità e la congruità del giudizio tecnico, che sia fornita una motivazione discorsiva dei punteggi numerici.

Ciò a maggior ragione nel caso di specie, in cui la valutazione è stata demandata a un organo monocratico e non collegiale quale il Responsabile del procedimento,

che in caso contrario si troverebbe a poter decidere pressoché liberamente in merito al punteggio da attribuire a criteri astratti quali la “qualità del progetto”, la “completezza della domanda” e i suoi “tempi e costi”, potendo in ultima analisi determinare arbitrariamente quali progetti ammettere al contributo.

Generale indeterminatezza dei criteri che, come già visto in precedenza, è peraltro aggravata dalla presenza, nella tabella di cui all’art. C.3.c del bando, di due gruppi di colonne con diversi pesi e punteggi massimi per molteplici criteri, il che avrebbe certamente reso necessaria una motivazione discorsiva quantomeno in merito alla scelta di applicare l’uno o l’altro gruppo di criteri.

**II.6** A questo si aggiunga che, come è sufficiente avvedersi dalla lettura del Bando, l’Amministrazione regionale ha del tutto omesso di specificare il criterio qualitativo di valutazione associato ai punteggi (declinando la specifica valutazione secondo un giudizio che l’amministrazione procedente avrebbe dovuto esplicitare, per chiarire, ad esempio, se il giudizio numerico pari a 2 corrisponda o meno alla sufficienza...), il che esclude l’eterointegrazione della motivazione.

Quanto sopra, pertanto, non consente oggi ai ricorrenti di attribuire un certo significato ad alcuna delle valutazioni riportate nella scheda trasmessa, e costituente unico documento dell’istruttoria tecnica svolta dalla struttura regionale.

Si consideri, ad esempio, l’attribuzione del peggiore punteggio di 2/5 per il criterio, del tutto generico, relativo alla “chiarezza degli obiettivi e completezza della domanda”. Ebbene, in assenza di una motivazione discorsiva o, comunque, di una declinazione di un criterio qualitativo associato al punteggio numerico, risulta impossibile comprendere quale sia stato l’iter logico che ha portato all’attribuzione di un simile punteggio, anche considerato che, lo si ribadisce, un singolo punto in più in relazione a tale voce (a cui è attribuito un peso minimo di 3) avrebbe consentito il raggiungimento della soglia di 60 punti necessaria per l’ammissione in graduatoria.

Lo stesso dicasi per l’assoluta impossibilità di comprendere l’iter logico che ha portato a una valutazione di 2/5 in merito ai tempi e costi del progetto – che comunque appare, come meglio si vedrà al punto successivo, manifestamente illogica –, con forte scostamento rispetto alla valutazione molto positiva fornita da un ente specializzato quale l’istituto bancario citato.

**II.7** Deve infine evidenziarsi, ad ulteriore prova dell’illegittimità dell’operato dell’amministrazione regionale, che – stando a quanto risulta dal riscontro fornito

all'istanza di accesso formulata dalla ricorrente (cfr. doc. 3): (i) nessun verbale istruttorio è stato redatto in sede di valutazione nel merito delle offerte, ciò che rende impossibile operare alcun controllo sulla correttezza dell'agire dell'amministrazione regionale; (ii) come già evidenziato, la scheda di valutazione trasmessa in esito all'accesso agli atti non reca né data, né sottoscrizione e dunque è di assolutamente incerta imputabilità, con ogni conseguenza quanto alla stessa esistenza dell'atto – che, si ripete, pare, allo stato, l'unico documento dell'istruttoria regionale

Da cui la certa violazione, sotto altro profilo, del già richiamato art. 12, co. 2, L. 241/1990, essendo nel caso di specie del tutto impossibile verificare l'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità fissate per il procedimento di attribuzione degli (ingenti) benefici economici da allocare con il Bando gravato.

**II.8** In ragione di quanto sopra, il Decreto n. 16484 del 24.12.2020 che ha approvato gli esiti istruttori di cui alla (sostanzialmente inesistente) scheda di valutazione del progetto di TYG risulta illegittimo in quanto viziato per i motivi epigrafati e deve dunque essere annullato, con quanto ne consegue in merito all'obbligo per Regione Lombardia di procedere al rinnovo (*rectius*, all'effettivo esperimento) della procedura istruttoria, previa, occorrendo, sostituzione del soggetto incaricato della valutazione, nonché all'obbligo per quest'ultimo di procedere a valutazione discorsiva e non meramente numerica capace di assolvere all'obbligo motivazione, del tutto violato nel caso di specie.

\*

### **III. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 3 DELLA L. 241/1990 E DELL'ART. 97 COST. SOTTO ALTRI PROFILI. ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DIRITTO, DIFETTO DI MOTIVAZIONE, ILLOGICITÀ E INGIUSTIZIA MANIFESTA E ARBITRARIETÀ DELLA VALUTAZIONE DEL PROGETTO DELLA RICORRENTE**

**III.1** La valutazione del progetto di TYG e dunque l'esclusione dello stesso dal novero dei soggetti ammessi a beneficiare del contributo e ad essere inseriti in graduatoria, oltre che per quanto esposto al paragrafo precedente, è illegittima in quanto manifestamente illogica e arbitraria, trasparendo da essa un completo travisamento dei presupposti di fatto e diritto sottesi alla valutazione; e dunque un uso clamorosamente sviato della discrezionalità amministrativa che pure deve ri-



tenersi riconosciuta alla pubblica amministrazione nell'esercizio di tale attività procedimentale.

Vizio che appare tanto più evidente – e indice di ingiustizia manifesta dell'operato dell'Amministrazione regionale – se solo si rileva, come già peraltro segnalato, che un incremento di un solo punto dei giudizi negativi (2/5) consentirebbe al progetto di raggiungere il punteggio di 66, ben superiore al limite per permettere alla domanda di proseguire nell'attribuzione del finanziamento.

**III.2** Prendendo dunque in rassegna la scheda di valutazione, si consideri innanzitutto la valutazione di 2/5 per il criterio A, relativo alla “chiarezza degli obiettivi e completezza della domanda”.

Il Decreto del Dirigente dell'Unità Organizzativa incentivi, accesso al credito e sostegno all'innovazione delle imprese di Regione Lombardia n. 9680/2020 di approvazione del bando Archè (doc. 1) contiene in allegato, pagg. da 6 a 36, una lunga serie di documenti da compilare e inviare congiuntamente alla domanda di adesione al bando, con appositi spazi di dimensione predeterminata per l'inserimento delle informazioni. La ricorrente provvedeva a compilare l'intera documentazione nelle parti rilevanti (docc. da 9 a 16), trasmettendola alla Regione in allegato alla propria domanda di partecipazione.

TYG procedeva peraltro alla compilazione mediante l'utilizzo, per ogni voce rilevante, del numero massimo, o vicino al massimo, di caratteri consentiti.

Manifestamente illogica è dunque la valutazione di 2/5 – inferiore alla metà dei punti massimi conseguibili e dunque insufficiente, secondo i comuni criteri di giudizio – assegnata, senza alcuna motivazione espressa, al criterio relativo alla completezza della domanda. Non è infatti possibile comprendere come possa risultare incompleta una domanda redatta mediante modulistica predisposta dalla stessa Regione, che assegna un numero di caratteri predeterminato per la compilazione delle voci più rilevanti; spazio interamente sfruttato dalla ricorrente, che dunque nemmeno volendo avrebbe potuto – in ragione di limiti intrinseci alla documentazione predisposta dalla Regione – fornire ulteriori informazioni rispetto a quelle inserite.

Né come sia stato possibile ritenere non chiaro un progetto che ha ottenuto per il criterio C “Sostenibilità e potenzialità del progetto” punteggi molto più elevati con media vicino al 4, con un giudizio quindi che sembra (data la perdurante incertez-

za circa l'effettiva declinazione qualitativa dei punteggi attribuiti) dare conto dell'apprezzamento:

- delle “competenze imprenditoriali/professionali/manageriali del team in relazione all’oggetto dell’impresa”;
- delle “capacità di produrre innovazione di processo e di prodotto”.

Ebbene, come è stato possibile giudicare un progetto debole e non chiaro e al contempo attribuire allo stesso elevate potenzialità associate ad un team preparato e ad un progetto innovativo? La contraddittorietà non potrebbe essere più evidente.

**III.3** Il giudizio deve ritenersi parimenti del tutto illogico e arbitrario nella parte in cui, con riferimento al criterio B (“correlazione progetto/mercato/struttura produttiva”), Regione Lombardia ha assegnato un punteggio di 2/5 al sottocriterio “adeguatezza del piano delle attività (fasi, attività, risultati, risorse necessarie)” e di 3/5 al sottocriterio “adeguatezza del piano di consolidamento dell’impresa e della sua struttura produttiva rispetto al relativo mercato di riferimento”; nonché nella parte in cui, al criterio C (“sostenibilità e potenzialità del progetto”), attribuisce un punteggio di 3/5 al sottocriterio “sostenibilità finanziaria”; e nella parte in cui attribuisce un punteggio di 2/5 al criterio D relativo alla “adeguatezza dei tempi e costi rispetto alle attività di progetto”.

Il piano di investimenti è descritto con ampio grado di dettaglio, mediante azioni concrete con costi e investimenti associati, nel paragrafo 5 dell’allegato, compilato utilizzato tutti i 1000 caratteri a disposizione.

Inoltre, come già si è avuto modo di vedere, nella dichiarazione di sostenibilità del business plan (doc. 15, pag. 3), come richiesto dal modulo predisposto dalla regione, la Banca Popolare di Sondrio, Agenzia di Coccaglio, attesta che *“il business plan allegato mostra un buon piano di crescita aziendale che prevede per il 2021 l’installazione di n. 7 impianti/sistemi di tracciatura tiro in capo pratica golf fino ad arrivare a n. 42 impianti nel 2024. L’Ebitda [margine operativo lordo], a partire dal 2021, mostra ottimi valori soprattutto se confrontati al fatturato e pertanto i flussi di cassa prospettati risultano ampiamente adeguati per fronteggiare gli impegni finanziari”*.

Il business plan, comprensivo di fasi, attività, risultati e risorse necessarie, del piano di consolidamento dell’impresa e della descrizione del mercato di riferimento, nonché dei tempi e costi dello stesso, è stato valutato “buono”, anche con riferimento alla sostenibilità dello stesso, da un ente specializzato quale la Banca Popo-

lare di Sondrio, come richiesto dalla modulistica regionale. Non si comprende allora come il giudizio in merito ai criteri citati, di adeguatezza e sostenibilità finanziaria, possa aver attribuito valutazioni di 2/5 o 3/5, e non già un punteggio superiore in ragione di quanto attestato dalla dichiarazione bancaria, che dovrebbe costituire il principale oggetto di valutazione e da cui invece la scheda di valutazione mostra un netto scostamento; scostamento incomprensibile se si considera che è proprio la documentazione di gara a richiedere esplicitamente all'ente bancario – soggetto specializzato – un “commento sulla sostenibilità finanziaria” (doc. 1, pag. 33), poi completamente disatteso all'atto pratico.

**III.4** Parimenti del tutto illogica appare la valutazione dei due sottocriteri del criterio B (“adeguatezza del piano delle attività (fasi, attività, risultati, risorse necessarie)” e “adeguatezza del piano di consolidamento dell'impresa e della sua struttura produttiva rispetto al relativo mercato di riferimento”) e al primo sottocriterio del criterio D (“descrizione delle competenze imprenditoriali/professionali/manageriali del team in relazione all'oggetto dell'impresa”).

Come emerge dal già richiamato business plan validato dalla banca nel progetto il piano di sviluppo è stato puntualmente illustrato, così come sono state ben dettagliate le azioni concrete con relativi costi ed investimenti associati, nonché relativi obiettivi, diffusamente descritti nel paragrafo 5 dell'allegato 4, pur nel rispetto del limite massimo di caratteri riconosciuti per la procedura: ciò che riverbera serissime perplessità quanto alla valutazione di 2/5 attribuita al relativo punto.

**III.5** La censurata illogicità della valutazione è infine del tutto evidente ove solo si consideri che l'utilizzo, nella valutazione del progetto della ricorrente, della seconda colonna dei “pesi” contenuta nella tabella di cui all'art. C.3.c del bando Arché, senza fornire alcuna motivazione in merito a tale scelta (qualora fosse stata utilizzata la prima colonna il progetto TYG avrebbe raggiunto il punteggio di 58/60; ancora non sufficiente per raggiungere il minimo, ma invece rilevante a fronte di una rivalutazione di almeno un altro criterio di giudizio, anche in considerazione di un miglior posizionamento nella graduatoria finale). In assenza di criteri di priorità stabiliti dal Bando per l'utilizzo dell'uno o dell'altro sistema di pesi, sarebbe stato dovere dell'organo valutatore esplicitare le ragioni che lo hanno orientato nella scelta. Poiché ciò non è avvenuto nel caso di specie, la scelta di utilizzare la seconda colonna “pesi” appare del tutto immotivata e risulta dunque, per definizione, illegittima in quanto manifestamente illogica e arbitraria.

Tanto basti.

\*

**Quanto alla Nota di parziale diniego dell'istanza di accesso agli atti di TYG S.r.l.**

**IV. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3, 22 E SS. DELLA L. 241/1990. ECCESSO DI POTERE PER ERRONEITÀ E, COMUNQUE, CARENZA DI MOTIVAZIONE.**

**IV.1** Con la nota del 26.01.2021 (doc. 3), il Dirigente della Struttura interventi per le start up, l'artigianato e le microimprese accoglieva solo parzialmente le richieste documentali di TYG, opponendo diniego in relazione alla richiesta di estrarre copia delle *“schede progetto di almeno n. 10 progetti che hanno ottenuto il punteggio minimo di 60 (o, se non esistenti in pari numero, superiore) e documentazione relativa all'istruttoria tecnica svolta sui relativi progetti”* (doc. 5). Diniego che, come si vedrà nel prosieguo, deve ritenersi largamente immotivato e assolutamente illegittimo.

**IV.2** Nelle premesse dell'istanza di accesso, la ricorrente motivava la richiesta di esaminare un numero sufficiente di progetti che avessero conseguito il punteggio minimo di 60 sostenendo che tale documentazione fosse necessaria *“al fine della verifica della coerenza adottata dall'ufficio istruttore nella valutazione; interesse pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa ‘non esistendo alcuna norma che vieti di pubblicare le istanze volte ad ottenere finanziamenti, contributo ed altri pubblici benefici di carattere finanziario (ed essendo, anzi, ravvisabile nell'Ordinamento un principio esattamente inverso, secondo cui ogni erogazione pubblica in favore di privati dev'essere massimamente trasparente e dunque ostensibile)”* (così Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia, 9.02.2018, n. 77)”.

Di contro, nella nota impugnata il Dirigente della Regione non dava affatto conto della motivazione addotta da TYG, limitandosi a sostenere che *“per quanto riguarda la richiesta relativa alle schede progetto e valutazioni tecniche di 10 progetti che hanno raggiunto il punteggio minimo di 60 punti, la stessa non può trovare accoglimento in quanto l'esame di merito dell'istruttoria svolta verte sull'attribuzione dei punteggi sul progetto da Voi presentato e non sull'attribuzione di punteggi assegnati ad altre imprese”*. Tale obiezione è completamente infondata e contrasta sia con il dato normativo, sia con la giurisprudenza in materia.

**IV.3** Come noto, perché si configuri un diritto all'accesso agli atti in capo agli istanti è necessario e sufficiente che sussista un interesse diretto, concreto ed at-

tuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento a cui si richiede l'ostensione (art. 22, co. 1, n. 2, L. 241/1990). Interesse la cui sussistenza è pacificamente riconosciuta dalla giurisprudenza in capo ai partecipanti alle procedure di finanziamento.

Su una vicenda analoga a quella odierna, il TAR Cagliari ha avuto modo di rilevare che ***“la giurisprudenza amministrativa è ormai pacifica nel ritenere che il candidato di una procedura concorsuale o paraconcorsuale è titolare del diritto di accesso ai relativi atti, quale portatore di un interesse sicuramente differenziato e qualificato, in vista della tutela di una posizione giuridicamente rilevante. La possibilità di accesso, in particolare, è riconosciuta rispetto agli elaborati delle prove, ai titoli esibiti dagli altri candidati, alle schede di valutazione ed ai verbali della commissione, al fine di poter verificare, anche in sede giurisdizionale, la loro regolarità ... Tali principi sono stati affermati anche con specifico riguardo ai progetti presentati nell'ambito di una procedura di erogazione di un finanziamento pubblico, dove la sottoposizione consapevole ad una comparazione con altri concorrenti non ammette la sussistenza di un interesse tutelato alla riservatezza della propria opera dell'ingegno, a fronte della richiesta di accesso agli atti formulata da un concorrente escluso (T.A.R. Sicilia, sez. II, 16 marzo 2004, n. 483; Cons. Stato, sez. VI, 5 marzo 2002, n. 1328)”*** (T.A.R. Sardegna Cagliari, Sez. II Sent. 03.07.2014, n. 554).

**IV.4** La ricorrente, in ragione della propria qualità di partecipante al bando Arché e in quanto portatrice di un interesse diretto, concreto ed attuale, aveva il pieno diritto di conoscere un numero congruo di altri progetti, nonché la documentazione relativa alla rispettiva istruttoria tecnica, al fine di esercitare tutti i diritti connessi alla tutela della propria posizione; e ciò anche, eventualmente – come effettivamente avvenuto attraverso il presente ricorso – al fine di difendere tali diritti in sede giudiziale.

A nulla rileva l'assunto per cui, secondo la Regione, *“l'esame di merito dell'istruttoria svolta verte sull'attribuzione dei punteggi sul progetto da Voi presentato e non sull'attribuzione di punteggi assegnati ad altre imprese”*. Oltre ai citati principi generali, già di per sé sufficienti a far riconoscere la sussistenza del diritto all'accesso in capo alla ricorrente, si noti che i criteri di valutazione stabiliti dall'art. C.3.c del bando Arché 2020 erano alquanto vaghi e generici (come già descritto ai paragrafi precedenti, a cui si rimanda) e prevedevano due diversi gruppi di “pesi” per la valutazione dei criteri;

le valutazioni svolte dal responsabile del procedimento, inoltre, constavano di una mera valutazione numerica, senza motivazione o spiegazione.

In un simile quadro, l'esigenza di comparare i risultati della valutazione ricevuta da TYG con quella ricevuta da altri progetti, ritenuti "sufficienti", è evidente: in assenza di altri elementi di valutazione ben definiti, solo la comparazione con altre prove può consentire ai partecipanti di verificare se, effettivamente, la valutazione svolta dall'organo preposto abbia seguito un iter logico corretto e imparziale.

Ricordato altresì che, ai sensi dell'art. 22, co. 2 della L. 241/1990, *"l'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza"*, il diniego opposto dal Dirigente della Regione costituisce una palese violazione dei principi costituzionali di trasparenza e buon andamento della Pubblica Amministrazione.

**IV.4** Anche alla luce della richiamata giurisprudenza, risulta quindi del tutto erronea e comunque carente la motivazione addotta da Regione Lombardia a fondamento del diniego a fornire la documentazione richiesta, indispensabile per TYG per poter esercitare fino in fondo il proprio diritto di difesa, diritto costituzionalmente garantito.

\*\*\*

#### **ISTANZA CAUTELARE**

La ricorrente chiede la sospensione in via cautelare del Bando Archè o, in subordine, del solo D.d.s. n. 16484 del 24.12.2020 con il quale sono stati approvati gli esiti istruttori delle domande non ammesse (doc. 2), con obbligo della Regione a procedere in tempi certi ad una (legittima) (ri)valutazione del progetto della ricorrente.

Quanto al *fumus boni juris* si rinvia ai motivi di ricorso dai quali emerge con evidenza.

Quanto al *periculum in mora*, l'esigenza cautelare sottesa alla presente domanda è evidentemente manifesta se solo si considera che l'iter del bando Arché 2020 – da cui la ricorrente è stata esclusa per effetto del decreto di cui si chiede la sospensione – sta attualmente proseguendo, con l'effetto che a breve si addiverrà alla relazione della graduatoria definitiva per l'assegnazione dei finanziamenti. Come si apprende dall'art. 3 del decreto 16484/2020, infatti, è stato fissato al 26 febbraio

2021 il termine ultimo per l'approvazione della graduatoria definitiva per l'assegnazione dei finanziamenti stabiliti dal bando Archè 2020.

Si può facilmente comprendere come la prosecuzione della procedura sino alla sua definitiva conclusione e, dunque, all'effettiva assegnazione dei fondi fino ad esaurimento dello stanziamento economico previsto dalla Regione per il bando, frustrerebbe in modo sostanziale l'interesse della ricorrente. Anche in caso di esito positivo del presente ricorso, infatti, risulterebbe per TYG estremamente difficoltoso, se non addirittura impossibile, vedersi riconosciuto il diritto a ottenere il finanziamento richiesto. Ragione che fonda l'istanza cautelare sotto il profilo dell'urgenza del decidere, essendo i tempi di definizione del merito, all'evidenza, incompatibili con le esigenze della ricorrente, come rappresentate, anche in considerazione della necessità, per la società ricorrente, di poter contare, in tempi definiti, sulle risorse necessarie per la realizzazione delle attività progettate.

\*\*\*

Tutto ciò premesso, la ricorrente, *ut supra* rappresentata e difesa, chiede l'accoglimento delle seguenti

### CONCLUSIONI

- (i) in via cautelare, previa audizione del sottoscritto difensore in camera di consiglio, sospendere i provvedimenti impugnati anche concedendo, ai sensi dell'art. 55 c.p.a. misure cautelari anticipatorie e/o propulsive;
- (ii) nel merito, in principalità, accertare l'illegittimità dell'art. C.3.c del bando Archè 2020 e pertanto annullare il decreto del Dirigente dell'Unità Organizzativa incentivi, accesso al credito e sostegno all'innovazione delle imprese di Regione Lombardia n. 9680 del 7.08.2020, recante "*Archè 2020 – Misura di sostegno alle Start UP lombarde (MPMI e professionisti) in risposta all'emergenza COVID 19 - Approvazione bando*", con i conseguenti effetti caducanti sugli altri atti della procedura e con l'obbligo per la Regione di integrale riedizione della gara, previa definizione di nuovi criteri certi e oggettivi;
- (iii) nel merito, in subordine rispetto al punto (ii), accertare l'illegittimità e, per l'effetto, annullare il decreto del Dirigente della Struttura interventi per le start up, l'artigianato e le micro imprese di Regione Lombardia n. 16484 del 24.12.2020, recante "*bando «Arche' 2020 – Misura di sostegno alle start up lombarde (MPMI e professionisti) in risposta all'emergenza COVID-19» di cui al d.d.u.o. n. 9680 del 7 agosto 2020 – Approvazione esiti istruttori domande non ammesse – 1^ provvedimento*", con l'obbligo per

Regione Lombardia di rinnovare la valutazione mediante incarico a un nuovo e diverso soggetto, nonché con l'obbligo per quest'ultimo di procedere a valutazione con motivazione discorsiva e non meramente numerica;

(iv) nel merito, quanto all'accesso agli atti, accertare l'illegittimità e, per l'effetto, annullare la nota del Dirigente della Struttura interventi per le start up, l'artigianato e le micro imprese di Regione Lombardia prot. n. RL\_RLAOOO1\_2021\_222 del 26.01.2021, nella parte in cui nega parzialmente le richieste di accesso della ricorrente, e per l'effetto ordinare a Regione Lombardia di esibire i documenti amministrativi e fornire le informazioni richieste con nota del 13.01.2021 e, segnatamente:

- schede progetto di almeno n. 10 progetti che hanno ottenuto il punteggio minimo di 60 (o, se non esistenti in pari numero, superiore) e documentazione relativa all'istruttoria tecnica svolta sui relativi progetti.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari.

Si producono i seguenti documenti:

- 1) Decreto 9680/2020 di approvazione del bando Archè;
- 2) Decreto 16484/2020 di approvazione degli esiti istruttori delle domande non ammesse.
- 3) Nota di parziale diniego dell'istanza di accesso agli atti.
- 4) Pec del 26.01.2021 di trasmissione della nota di parziale diniego.
- 5) Istanza di accesso agli atti del 13.01.2021.
- 6) Scheda di valutazione del progetto di TYG.
- 7) Nota accompagnatoria al decreto 16484/2020.
- 8) Pec del 24.12.2020 di trasmissione del decreto 16484/2020.
- 8bis) Visura TYG S.r.l..
- 9) Domanda di adesione di TYG al bando Archè.
- 10) Allegato 1 alla domanda di adesione.
- 11) Allegato 2 alla domanda di adesione
- 12) Allegato 3 alla domanda di adesione
- 13) Allegato 4 alla domanda di adesione – Scheda tecnica di progetto
- 14) Allegato 5 alla domanda di adesione
- 15) Allegato 6 alla domanda di adesione – Dichiarazione di sostenibilità business plan
- 16) Allegato 8 alla domanda di adesione



17) Pec di trasmissione istanza di accesso agli atti.

Il contributo unificato dovuto è pari a Euro 650,00.

Brescia, lì 25 febbraio 2021

Avv. Mara Bergomi